

Delib. n. 34 - 27.2.2020

OGGETTO: Metro Brescia s.r.l.: acquisto delle quote dei soci privati da parte di Brescia Mobilità S.p.A. e conseguenti modifiche statutarie.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che con bando di gara n. 2000/S 78-051017 pubblicato in data 20 aprile 2000 ASM Brescia S.p.A. indiceva appalto concorso per la progettazione esecutiva, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale del primo lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, detta Metrobus;
- che con contratto del 18 aprile 2003 Brescia Mobilità S.p.A., nel frattempo subentrata ad ASM Brescia S.p.A., affidava all'ATI tra Ansaldo STS S.p.A., AnsaldoBreda S.p.A. e Astaldi S.p.A. la progettazione esecutiva, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale della metropolitana;
- che in data 16 maggio 2011, per porre fine a questioni controverse in merito all'esecuzione del contratto, veniva sottoscritto tra Brescia Mobilità e l'ATI Metrobus un atto di transazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., che, tra l'altro, prevedeva all'art. 9 la costituzione da parte dell'ATI di una Newco, a cui avrebbe partecipato con aumento di capitale sociale anche Brescia Mobilità per lo svolgimento delle attività di propria competenza;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 29.7.2011, anche a seguito dell'Atto di transazione sopra richiamato, veniva approvato il nuovo piano finanziario inteso come fabbisogno complessivo del progetto della Metropolitana leggera;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 29.11.2011 veniva approvata la scissione proporzionale di Brescia Mobilità Spa in una società a responsabilità

- limitata destinata a divenire, ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, società patrimoniale (oggi Brescia Infrastrutture s.r.l.) e in una società di gestione/erogazione (Brescia Mobilità S.p.A., società scissa) e contestualmente veniva autorizzata Brescia Mobilità S.p.A. alla costituzione della società, di cui all'art. 9 del citato Atto transattivo del 16 maggio 2001 (oggi Metro Brescia S.r.l.);
- che, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 9 dell'Atto di transazione, in data 16 febbraio 2012 Brescia Mobilità S.p.A. sottoscriveva apposita scrittura privata con l'ATI Metrobus e con Brescia Infrastrutture S.p.A.;
 - che, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9 dell'Atto di transazione, Brescia Mobilità S.p.A. acquisiva il 51% delle quote di Metro Brescia S.r.l., mentre il restante 49% in capo ai soci privati risultava per il 24,5% di proprietà di Astaldi S.p.A., per il 19,796% di proprietà di Ansaldo Sts S.p.A. (ora Hitachi Rail STS S.p.A.) e per il 4,704% di proprietà di Ansaldo Breda S.p.A.;
 - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/18566 P.G. del 27.2.2013:
 - è stato istituito il servizio pubblico comunale di trasporto delle persone mediante Metropolitana, approvando a tal fine apposito regolamento di disciplina del servizio;
 - è stata affidata la gestione del servizio a Brescia Mobilità Spa tramite contratto di servizio *in house providing* con durata 7 anni a decorrere dalla data di avvio dell'esercizio commerciale (2 marzo 2013);
 - è stato concluso con la società Brescia Infrastrutture srl, proprietaria di tutta l'infrastruttura del Metrobus, un contratto di locazione di durata 7 anni a decorrere dalla data di avvio dell'esercizio commerciale;

Richiamati:

- l'art. 9 del succitato atto di Transazione sottoscritto tra Brescia Mobilità e l'ATI in data 16 maggio 2011 ed in particolare il punto iv), che prevede che *"la Newco avrà durata di 30 anni ma Brescia Mobilità, alla scadenza del settimo anno, acquisterà la partecipazione posseduta dagli altri soci che ne facessero richiesta. Il valore delle quote cedute verrà determinato sulla base del Patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio prima della cessione."*;
- l'art. 15, comma quarto, della succitata Scrittura privata del 16 febbraio 2012, che prevede che *"In ossequio alla previsione di cui all'art. 9.1. (iv) della Transazione, Brescia Mobilità sarà obbligata,*

alla scadenza del settimo anno, ad acquistare la partecipazione posseduta dagli altri soci che ne facciano richiesta; il valore delle quote cedute verrà determinato sulla base del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato, incrementato dell'importo delle eventuali perdite ripianate di cui all'art. 2.4 (iii)";

Considerato che il 2 marzo 2020 ricorre la scadenza del settimo anno e che, nelle more di un nuovo affidamento del servizio, si rende necessario dare seguito alle succitate previsioni dell'atto transattivo del 2011 e della scrittura privata del 2012, trasformando così Metro Brescia s.r.l. in una società a totale partecipazione pubblica;

Dato atto che Brescia Mobilità S.p.A. ha interpellato i soci privati di Metro Brescia s.r.l. per verificarne la disponibilità alla cessione delle partecipazioni in quest'ultima, secondo i criteri di cui all'atto di transazione, e che tutti i soci privati hanno dichiarato la propria disponibilità in tal senso;

Visto lo schema di bilancio di esercizio 2019 di Metro Brescia s.r.l., approvato dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2020, dal quale risulta un patrimonio netto della società, alla data del 31 dicembre 2019, pari ad € 11.639.219,04 ed evidenziato che, conseguentemente, la somma dovuta da Brescia Mobilità S.p.A. per l'acquisto delle quote dei soci privati ammonta complessivamente ad € 5.703.217,33;

Tenuto conto che l'acquisizione delle partecipazioni dei soci privati in Metro Brescia s.r.l. da parte di Brescia Mobilità S.p.A. costituisce attuazione del succitato Atto di transazione del 2011, precedente all'entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016, e che Brescia Mobilità S.p.A. non dispone al riguardo di alcun margine di discrezionalità, essendo a tal fine obbligata qualora, come nel caso di specie, i soci privati abbiano formalmente espresso tale intenzione;

Ritenuto inoltre che l'acquisizione delle partecipazioni dei privati in Metro Brescia s.r.l. consente di rendere tale società a totale controllo pubblico e dunque idonea ad essere destinataria di affidamento di pubblici servizi secondo il modello dell'*in house providing*;

Visti gli articoli 8, 7, 17 e 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e ritenuto necessario autorizzare Brescia Mobilità S.p.A. a procedere all'acquisto delle partecipazioni dei soci privati di Metro Brescia s.r.l., anche al fine di non interrompere l'erogazione di un servizio di pubblico interesse, quale il trasporto pubblico mediante metrobuses, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;

Dato atto che a seguito dell'acquisto delle partecipazioni dei privati, si rende opportuno procedere ad una modifica dello Statuto di Metro Brescia s.r.l., al fine di adeguarlo alla nuova compagine societaria;

Viste le modifiche allo Statuto di Metro Brescia S.r.l., allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), e di seguito sintetizzate:

- art. 7: le quote sono trasferibili ma la maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà appartenere a Brescia Mobilità S.p.A.;
- art. 8: le quote inopinate possono essere collocate presso terzi estranei, sia pur nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica;
- art. 12: per la convocazione dell'Assemblea è utilizzabile qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento;
- art. 13: come modalità di conferimento della delega viene inserita anche la posta elettronica;
- art. 14: a presiedere i lavori dell'Assemblea viene previsto, il Presidente, nel caso vi sia il Consiglio di Amministrazione, e l'Amministratore Unico in caso di organo amministrativo monocratico;
- art. 15: le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma e secondo le materie previste dalla legge;
- art. 17: ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'Organo Amministrativo è di norma costituito da un Amministratore Unico, salvo che l'Assemblea con delibera motivata, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, disponga che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;
- art. 18: nel caso l'Organo Amministrativo sia in forma collegiale, questo elegge nel suo seno il Presidente;
- artt. 19 - 20 e 21: vengono ridisciplinate le modalità di svolgimento degli incontri del Consiglio di Amministrazione;
- art. 22: si prevede che il CdA sia validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta

degli amministratori in carica e che deliberi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Si precisa che la società è controllata da Brescia Mobilità S.p.A., in posizione di capogruppo ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice civile;

- art. 23: si precisano i compiti in caso di Consiglio di Amministrazione e l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche mediante Organi delegati;
- art. 24: i poteri di rappresentanza sono in capo al Presidente, in caso di nomina di un CdA; in caso di Amministratore Unico spetta allo stesso o, per gli atti delegati, al Direttore Generale e ai procuratori;
- art. 25: previsione che l'organo di controllo possa essere monocratico o collegiale;
- abrogazione degli artt. 27 e 28 in tema di esclusione e riduzione della partecipazione;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 10.2.2020 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e il parere favorevole di regolarità contabile, espresso in data 10.2.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria, considerando che la presente comporta riflessi contabili esclusivamente ai fini patrimoniali, modificandosi la diversa composizione delle partecipazioni, senza comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso in data 21.2.2020 dal Collegio dei Revisori in merito al presente provvedimento;

Dato atto che, in seduta congiunta, le commissioni consiliari "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" e "viabilità, mobilità e metrobus" hanno espresso in data 21.2.2020 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di prendere atto delle premesse della presente deliberazione e degli atti in esse richiamati;

- b) di autorizzare Brescia Mobilità S.p.A. a procedere all'acquisto delle partecipazioni dei soci privati in Metro Brescia s.r.l., e precisamente ad acquistare il 24,5% da Astaldi S.p.A., il 19,796% da Ansaldo STS S.p.A. e il 4,704% da Ansaldo Breda S.p.A., alle condizioni previste all'art. 9 punto iv) dell'Atto di Transazione del 16 maggio 2011, per un valore complessivamente quantificato in € 5.703.217,33;
- c) di approvare conseguentemente le modifiche allo Statuto di Metro Brescia s.r.l., allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- d) di trasmettere la presente deliberazione a Brescia Mobilità S.p.A. per i conseguenti adempimenti;
- e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 34.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Manzoni, si hanno gli interventi dei consiglieri Natali, Galperti, Vilardi, Pozzi, Scaglia e la replica finale dell'assessore Manzoni.

Il Presidente del Consiglio mette quindi in votazione il sotto riportato emendamento presentato dal consigliere Pozzi:

"Al fine di aggiornare il contenuto delle premesse, a pag. 3 della proposta di delibera dopo "Visto lo schema di bilancio di esercizio 2019 di Metro Brescia s.r.l., approvato dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2020" si propone di inserire l'inciso "e dalla relativa Assemblea dei soci in data 20 febbraio 2020"

Il Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del sopra riportato emendamento.

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene accolto con 27 voti favorevoli ed un astenuto (Margaroli). Si dà atto che, pur presente, non ha preso parte alla votazione il consigliere Natali.

Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto sulla deliberazione da parte dei consiglieri Natali, Maggi, Fontana,

Indi il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, che viene approvata con il seguente esito:

| | | |
|-------------------------|------|--|
| Presenti alla votazione | n.29 | |
| Voti favorevoli | n.21 | |
| Voti contrari | n. 1 | (Margaroli) |
| Astenuti | n. 7 | (Fantoni, Gastaldi, Ghidini, Giori Cappelluti, Maggi, Natali, Tacconi) |

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed

Il Consiglio comunale

Premesso:

- che con bando di gara n. 2000/S 78-051017 pubblicato in data 20 aprile 2000 ASM Brescia S.p.A. indiceva appalto concorso per la progettazione esecutiva, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale del primo lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, detta Metrobus;
- che con contratto del 18 aprile 2003 Brescia Mobilità S.p.A., nel frattempo subentrata ad ASM Brescia S.p.A., affidava all'ATI tra Ansaldo STS S.p.A., AnsaldoBreda S.p.A. e Astaldi S.p.A. la progettazione esecutiva, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale della metropolitana;
- che in data 16 maggio 2011, per porre fine a questioni controverse in merito all'esecuzione del contratto, veniva sottoscritto tra Brescia Mobilità e l'ATI Metrobus un atto di transazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., che, tra l'altro, prevedeva all'art. 9 la costituzione da parte dell'ATI di una Newco, a cui avrebbe partecipato con aumento di capitale sociale anche Brescia Mobilità per lo svolgimento delle attività di propria competenza;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 29.7.2011, anche a seguito dell'Atto di transazione

- sopra richiamato, veniva approvato il nuovo piano finanziario inteso come fabbisogno complessivo del progetto della Metropolitana leggera;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 29.11.2011 veniva approvata la scissione proporzionale di Brescia Mobilità Spa in una società a responsabilità limitata destinata a divenire, ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, società patrimoniale (oggi Brescia Infrastrutture s.r.l.) e in una società di gestione/erogazione (Brescia Mobilità S.p.A., società scissa) e contestualmente veniva autorizzata Brescia Mobilità S.p.A. alla costituzione della società, di cui all'art. 9 del citato Atto transattivo del 16 maggio 2001 (oggi Metro Brescia S.r.l.);
 - che, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 9 dell'Atto di transazione, in data 16 febbraio 2012 Brescia Mobilità S.p.A. sottoscriveva apposita scrittura privata con l'ATI Metrobus e con Brescia Infrastrutture S.p.A.;
 - che, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9 dell'Atto di transazione, Brescia Mobilità S.p.A. acquisiva il 51% delle quote di Metro Brescia S.r.l., mentre il restante 49% in capo ai soci privati risultava per il 24,5% di proprietà di Astaldi S.p.A., per il 19,796% di proprietà di Ansaldo Sts S.p.A. (ora Hitachi Rail STS S.p.A.) e per il 4,704% di proprietà di Ansaldo Breda S.p.A.;
 - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/18566 P.G. del 27.2.2013:
 - è stato istituito il servizio pubblico comunale di trasporto delle persone mediante Metropolitana, approvando a tal fine apposito regolamento di disciplina del servizio;
 - è stata affidata la gestione del servizio a Brescia Mobilità Spa tramite contratto di servizio *in house providing* con durata 7 anni a decorrere dalla data di avvio dell'esercizio commerciale (2 marzo 2013);
 - è stato concluso con la società Brescia Infrastrutture srl, proprietaria di tutta l'infrastruttura del Metrobus, un contratto di locazione di durata 7 anni a decorrere dalla data di avvio dell'esercizio commerciale;

Richiamati:

- l'art. 9 del succitato atto di Transazione sottoscritto tra Brescia Mobilità e l'ATI in data 16 maggio 2011 ed in particolare il punto iv), che prevede che *"la Newco avrà durata di 30 anni ma Brescia Mobilità, alla scadenza del settimo anno, acquisterà la partecipazione posseduta dagli altri soci che ne facessero richiesta. Il valore delle quote cedute verrà determinato sulla*

- base del Patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio prima della cessione.”;*
- *l'art. 15, comma quarto, della succitata Scrittura privata del 16 febbraio 2012, che prevede che “In ossequio alla previsione di cui all'art. 9.1. (iv) della Transazione, Brescia Mobilità sarà obbligata, alla scadenza del settimo anno, ad acquistare la partecipazione posseduta dagli altri soci che ne facciano richiesta; il valore delle quote cedute verrà determinato sulla base del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato, incrementato dell'importo delle eventuali perdite ripianate di cui all'art. 2.4 (iii)”;*

Considerato che il 2 marzo 2020 ricorre la scadenza del settimo anno e che, nelle more di un nuovo affidamento del servizio, si rende necessario dare seguito alle succitate previsioni dell'atto transattivo del 2011 e della scrittura privata del 2012, trasformando così Metro Brescia s.r.l. in una società a totale partecipazione pubblica;

Dato atto che Brescia Mobilità S.p.A. ha interpellato i soci privati di Metro Brescia s.r.l. per verificarne la disponibilità alla cessione delle partecipazioni in quest'ultima, secondo i criteri di cui all'atto di transazione, e che tutti i soci privati hanno dichiarato la propria disponibilità in tal senso;

Visto lo schema di bilancio di esercizio 2019 di Metro Brescia s.r.l., approvato dal relativo Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2020 e dalla relativa Assemblea dei soci in data 20 febbraio 2020, dal quale risulta un patrimonio netto della società, alla data del 31 dicembre 2019, pari ad € 11.639.219,04 ed evidenziato che, conseguentemente, la somma dovuta da Brescia Mobilità S.p.A. per l'acquisto delle quote dei soci privati ammonta complessivamente ad € 5.703.217,33;

Tenuto conto che l'acquisizione delle partecipazioni dei soci privati in Metro Brescia s.r.l. da parte di Brescia Mobilità S.p.A. costituisce attuazione del succitato Atto di transazione del 2011, precedente all'entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016, e che Brescia Mobilità S.p.A. non dispone al riguardo di alcun margine di discrezionalità, essendo a tal fine obbligata qualora, come nel caso di specie, i soci privati abbiano formalmente espresso tale intenzione;

Ritenuto inoltre che l'acquisizione delle partecipazioni dei privati in Metro Brescia s.r.l. consente di rendere tale società a totale controllo pubblico e dunque idonea ad essere destinataria di affidamento di pubblici servizi secondo il modello dell'*in house providing*;

Visti gli articoli 8, 7, 17 e 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e ritenuto necessario autorizzare Brescia Mobilità S.p.A. a procedere all'acquisto delle partecipazioni dei soci privati di Metro Brescia s.r.l., anche al fine di non interrompere l'erogazione di un servizio di pubblico interesse, quale il trasporto pubblico mediante metrobus, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;

Dato atto che a seguito dell'acquisto delle partecipazioni dei privati, si rende opportuno procedere ad una modifica dello Statuto di Metro Brescia s.r.l., al fine di adeguarlo alla nuova compagine societaria;

Viste le modifiche allo Statuto di Metro Brescia S.r.l., allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), e di seguito sintetizzate:

- art. 7: le quote sono trasferibili ma la maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà appartenere a Brescia Mobilità S.p.A.;
- art. 8: le quote inoptate possono essere collocate presso terzi estranei, sia pur nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica;
- art. 12: per la convocazione dell'Assemblea è utilizzabile qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento;
- art. 13: come modalità di conferimento della delega viene inserita anche la posta elettronica;
- art. 14: a presiedere i lavori dell'Assemblea viene previsto, il Presidente, nel caso vi sia il Consiglio di Amministrazione, e l'Amministratore Unico in caso di organo amministrativo monocratico;
- art. 15: le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma e secondo le materie previste dalla legge;
- art. 17: ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'Organo Amministrativo è di norma costituito da un Amministratore Unico, salvo che l'Assemblea con delibera motivata, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, disponga che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;

- art. 18: nel caso l'Organo Amministrativo sia in forma collegiale, questo elegge nel suo seno il Presidente;
- artt. 19 - 20 e 21: vengono ridisciplinate le modalità di svolgimento degli incontri del Consiglio di Amministrazione;
- art. 22: si prevede che il CdA sia validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e che deliberi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Si precisa che la società è controllata da Brescia Mobilità S.p.A., in posizione di capogruppo ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice civile;
- art. 23: si precisano i compiti in caso di Consiglio di Amministrazione e l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche mediante Organi delegati;
- art. 24: i poteri di rappresentanza sono in capo al Presidente, in caso di nomina di un CdA; in caso di Amministratore Unico spetta allo stesso o, per gli atti delegati, al Direttore Generale e ai procuratori;
- art. 25: previsione che l'organo di controllo possa essere monocratico o collegiale;
- abrogazione degli artt. 27 e 28 in tema di esclusione e riduzione della partecipazione;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 10.2.2020 dal Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e il parere favorevole di regolarità contabile, espresso in data 10.2.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria, considerando che la presente comporta riflessi contabili esclusivamente ai fini patrimoniali, modificandosi la diversa composizione delle partecipazioni, senza comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso in data 21.2.2020 dal Collegio dei Revisori in merito al presente provvedimento;

Dato atto che, in seduta congiunta, le commissioni consiliari "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" e "viabilità, mobilità e metrobus" hanno espresso in data 21.2.2020 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di prendere atto delle premesse della presente deliberazione e degli atti in esse richiamati;
- b) di autorizzare Brescia Mobilità S.p.A. a procedere all'acquisto delle partecipazioni dei soci privati in Metro Brescia s.r.l., e precisamente ad acquistare il 24,5% da Astaldi S.p.A., il 19,796% da Ansaldo STS S.p.A. e il 4,704% da Ansaldo Breda S.p.A., alle condizioni previste all'art. 9 punto iv) dell'Atto di Transazione del 16 maggio 2011, per un valore complessivamente quantificato in € 5.703.217,33;
- c) di approvare conseguentemente le modifiche allo Statuto di Metro Brescia s.r.l., allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- d) di trasmettere la presente deliberazione a Brescia Mobilità S.p.A. per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 21 voti favorevoli e 7 astenuti (Fantoni, Gastaldi, Ghidini, Giori Cappelluti, Maggi, Natali, Tacconi). Si dà atto che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Margaroli.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

| TESTO MODIFICATO IN DATA 27.07.2017 TESTO VIGENTE | PROPOSTA DI MODIFICA | OSSERVAZIONI |
|--|--|--------------|
| <p align="center"><u>DENOMINAZIONE</u> <u>OGGETTO - SEDE - DOMICILIO - DURATA</u></p> | <p align="center"><u>DENOMINAZIONE</u> <u>OGGETTO - SEDE - DOMICILIO - DURATA</u></p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 1</p> <p>È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione: "METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in abbreviato "MB - S.R.L.".</p> | <p align="center">ARTICOLO 1</p> <p>È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione: "METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in abbreviato "MB - S.R.L.".</p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 2</p> <p>La Società ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto di persone e cose con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa il tutto ai fini dell'esecuzione della mobilitazione, della conduzione tecnica e della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione del primo lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, di circa 13 Km, della città di Brescia, detta Metrobus.</p> <p>La Società può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale. Sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere in Italia ed all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione d'avalli, fideiussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano consentite dalla legge e strettamente funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione in particolare della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm. e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> | <p align="center">ARTICOLO 2</p> <p>La Società ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto di persone e cose con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa il tutto ai fini dell'esecuzione della mobilitazione, della conduzione tecnica e della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione del primo lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, di circa 13 Km, della città di Brescia, detta Metrobus.</p> <p>La Società può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale. Sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere in Italia ed all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione d'avalli, fideiussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano consentite dalla legge e strettamente funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione in particolare della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.</p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 3</p> <p>La Società ha sede legale nel Comune di Brescia, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.</p> <p>È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire e sopprimere filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato comune. Il trasferimento della sede sociale in un comune diverso e l'istituzione di una sede secondaria spettano ai soci.</p> | <p align="center">ARTICOLO 3</p> <p>La Società ha sede legale nel Comune di Brescia, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.</p> <p>È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire e sopprimere filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato comune. Il trasferimento della sede sociale in un comune diverso e l'istituzione di una sede secondaria spettano ai soci.</p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 4</p> <p>Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante presso il competente Registro delle Imprese.</p> | <p align="center">ARTICOLO 4</p> <p>Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante presso il competente Registro delle Imprese.</p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 5</p> | <p align="center">ARTICOLO 5</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2041 (duemilaquarantuno) e può essere prorogata anche più volte dall'Assemblea in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento di tutte le operazioni e gli atti compresi nell'oggetto sociale.</p> | <p>La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2041 (duemilaquarantuno) e può essere prorogata anche più volte dall'Assemblea in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento di tutte le operazioni e gli atti compresi nell'oggetto sociale.</p> | |
| <p><u>CAPITALE E PARTECIPAZIONI</u></p> | <p><u>CAPITALE E PARTECIPAZIONI</u></p> | |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 6</p> <p>Il capitale sociale è determinato in Euro 4.020.408,16 (quattromilioniventimilaquattrocento otto virgola sedici) ed è diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p>I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi da quest'ultimo stabiliti.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre, a partire dal giorno successivo a quello fissato per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso, un interesse di mora pari al tasso Euribor 6 mesi in vigore al momento della richiesta maggiorato di 6 (sei) punti in ragione di anno e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di tasso di interesse applicabile.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 6</p> <p>Il capitale sociale è determinato in Euro 4.020.408,16 (quattromilioniventimilaquattrocento otto virgola sedici) ed è diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p>I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi da quest'ultimo stabiliti.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre, a partire dal giorno successivo a quello fissato per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso, un interesse di mora pari al tasso Euribor 6 mesi in vigore al momento della richiesta maggiorato di 6 (sei) punti in ragione di anno e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di tasso di interesse applicabile.</p> | |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 7</p> <p>È vietato il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale fino a che non siano decorsi 7 anni dalla costituzione della Società a meno che il trasferimento non consegua ad operazioni di fusione, scissione o cessione a Società controllate dal Socio.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 7</p> <p><u>Le quote sono trasferibili - sia pur nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa vigente in materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica - tra i soci proporzionalmente alle quote già possedute e con diritto di accrescimento per rinuncia di alcuni, ma la maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà appartenere a "BRESCIA MOBILITÀ S.p.A. - Società Metropolitana di Mobilità" e/o a sua/e società controllata/e che avrà anche diritto di prelazione a parità di condizioni, in caso di offerta di quote ad aspiranti nuovi soci. Qualora un socio intenda cedere proprie quote a nuovi soci e "BRESCIA MOBILITÀ S.p.A. - Società Metropolitana di Mobilità" non si sia avvalsa del diritto di prelazione il trasferimento sarà subordinato al gradimento espresso, entro un mese dalla richiesta scritta, dall'Organo Amministrativo, il quale, in caso di diniego, dovrà indicare un diverso acquirente di proprio gradimento a parità di condizioni. Le stesse regole di cui sopra varranno per i diritti di opzione in casi di aumenti di capitale e per emissioni o trasferimenti d'obbligazioni convertibili. Sono fatte salve le previsioni di cui alla normativa vigente in materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica.</u></p> | <p><i>Strutturato sulla falsariga dell'art. 7 dello Statuto di Brescia Trasporti S.p.A. e di Brescia Mobilità S.p.A.</i></p> |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p>Il capitale può essere aumentato, anche mediante conferimento in natura, in una o più riprese e ridotto a norma dell'art. 2481 e seguenti del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.</p> <p>Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p>Il capitale può essere aumentato, anche mediante conferimento in natura, in una o più riprese e ridotto a norma dell'art. 2481 e seguenti del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.</p> <p>Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.</p> <p>Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.</p> <p>Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.</p> | <p>Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.</p> <p>Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.</p> <p>Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei - sia pur nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa vigente in materia, fra le altre, di società a partecipazione pubblica - alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.</p> | |
| <u>FINANZIAMENTI</u> | <u>FINANZIAMENTI</u> | |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p>La Società potrà acquisire dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p>La Società potrà acquisire dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.</p> | |
| <u>ASSEMBLEA</u> | <u>ASSEMBLEA</u> | |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 10</p> <p>Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto con particolare riferimento ai quorum. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Sono di competenza dell'Assemblea le materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, del codice civile, nonché gli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del Codice Civile.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 10</p> <p>Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Sono di competenza dell'Assemblea le materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile, nonché gli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del Codice Civile.</p> | |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p>Ogni socio iscritto presso il competente Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni assembleari ed ha diritto di voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p>Ogni socio iscritto presso il competente Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni assembleari ed ha diritto di voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.</p> | |

ARTICOLO 12

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ~~con lettera raccomandata ovvero altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ad esempio via fax, telegramma o posta elettronica, spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza~~ con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione nonché la determinazione degli argomenti da trattare. In ogni caso, nella stessa convocazione può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta o non sia regolarmente costituita.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

Sono tuttavia validamente costituite le assemblee totalitarie, di cui all'art. 2479 bis comma 5 del Codice Civile, anche non convocate come sopra. Ai fini della totalitarietà delle assemblee occorre che partecipi l'intero capitale sociale e che gli amministratori, e l'Organo di Controllo, qualora nominato, siano presenti oppure rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica), da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione di alcun argomento. In tal caso le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate all'Organo Amministrativo ed ~~ai sindaci~~ assenti.

ARTICOLO 12

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci e all'organo di controllo con qualsiasi mezzo, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea di prima convocazione, con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione nonché la determinazione degli argomenti da trattare. In ogni caso, nella stessa convocazione può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta o non sia regolarmente costituita.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

Sono tuttavia validamente costituite le assemblee totalitarie, di cui all'art. 2479 bis comma 5 del Codice Civile, anche non convocate come sopra. Ai fini della totalitarietà delle assemblee occorre che partecipi l'intero capitale sociale e che gli amministratori, e l'Organo di Controllo, qualora nominato, siano presenti oppure rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, telefax e posta elettronica), da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione di alcun argomento. In tal caso le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate all'Organo Amministrativo ed ai componenti dell'organo di controllo assenti.

Strutturato sulla falsariga dell'art. 11 dello Statuto di Brescia Trasporti S.p.A.

ARTICOLO 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta consegnata al delegato anche via telefax, da altra persona che non sia amministratore, ~~sindaco~~ o dipendente della Società.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di ricevere documenti, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta consegnata al delegato anche via telefax e posta elettronica, da altra persona che non sia amministratore, componente dell'organo di controllo o dipendente della Società.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di ricevere documenti, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la

| | | |
|--|--|--|
| | sottoscrizione del verbale sul relativo libro. | |
|--|--|--|

BOZZA

| | | |
|--|--|--|
| <p align="center">ARTICOLO 14</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> | <p align="center">ARTICOLO 14</p> <p>L'Assemblea è presieduta, <u>in caso di Consiglio di Amministrazione</u>, dal Presidente del Consiglio, <u>o, in caso di organo amministrativo monocratico, dall'Amministratore Unico</u>; in sua assenza o impedimento l'Assemblea elegge il proprio Presidente.</p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 15</p> <p>L'Assemblea è regolarmente costituita, e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'Assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale per le decisioni inerenti:</p> <p>a) alle modificazioni dello statuto;</p> <p>b) alla messa in liquidazione della Società e alla nomina del o dei liquidatori;</p> <p>c) all'alienazione dei beni sociali o alle determinazioni concernenti i rapporti con Brescia Mobilità S.p.A.;</p> <p>d) alle materie rimesse all'Assemblea da parte dell'Organo Amministrativo;</p> <p>e) all'aumento del capitale sociale.</p> | <p align="center">ARTICOLO 15</p> <p><u>Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma e secondo le materie previste dalla legge, fatte salve le materie che il presente statuto riserva all'Organo Amministrativo.</u></p> | <p><i>Strutturato sulla falsariga dell'art. 15 dello Statuto di Brescia Trasporti S.p.A.</i></p> |
| <p align="center">ARTICOLO 16</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e nominato dai Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.</p> | <p align="center">ARTICOLO 16</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e nominato dai Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.</p> | |
| <p align="center"><u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u></p> | <p align="center"><u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u></p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 17</p> <p>L'Assemblea, con delibera motivata, tenuto conto delle ragioni di adeguatezza organizzativa e delle esigenze di contenimento dei costi, ed in considerazione della complessità della struttura aziendale, della pluralità dei Soci, anche privati e di eventuali patti parasociali, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.</p> | <p align="center">ARTICOLO 17</p> <p><u>Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii. ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), l'Organo Amministrativo della Società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'Assemblea della Società, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del Capo V, del Titolo V, del Libro V del Codice Civile.</u></p> | <p><i>Strutturato sulla falsariga dell'art. 16 dello Statuto di Brescia Mobilità S.p.A.</i></p> |

Non è consentito, in deroga all'art. 2475, comma terzo, del Codice Civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

I componenti l'Organo Amministrativo non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla normativa vigente in materia, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

I componenti l'Organo Amministrativo non possono essere amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla Società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

L'Organo Amministrativo è rieleggibile e dura in carica per un periodo pari a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il compenso dell'Organo Amministrativo viene stabilito dall'Assemblea annualmente. È fatto divieto di corrispondere ai membri l'Organo Amministrativo della Società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere loro trattamenti di fine mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

Non è consentito, in deroga all'art. 2475, comma terzo, del Codice Civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Qualora la Società abbia un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

I componenti l'Organo Amministrativo, **sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione,** non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla normativa vigente in materia, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

I componenti l'Organo Amministrativo, **sia esso un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione,** non possono essere amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla Società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

L'Organo Amministrativo è rieleggibile e dura in carica per un periodo pari a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il compenso dell'Organo Amministrativo, **sia per l'attività dell'Amministratore Unico sia, in caso di Consiglio di Amministrazione, per l'attività di tutti i componenti di tale Organo,** viene stabilito dall'Assemblea annualmente. È fatto divieto di corrispondere ai membri l'Organo Amministrativo della Società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere loro trattamenti di fine mandato.

Qualora la Società abbia un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri stabiliti alla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

| | | |
|---|---|--|
| <p align="center">ARTICOLO 18</p> <p>Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri l'Organo Amministrativo non sono vincolati al divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea.</p> | <p align="center">ARTICOLO 18</p> <p>In caso di Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea.</p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 19</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi componenti inviategli anche a mezzo posta elettronica o telefax, e ciò entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa indicante l'argomento da trattare.</p> | <p align="center">ARTICOLO 19</p> <p>In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri inviategli anche a mezzo posta elettronica o telefax, e ciò entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa indicante l'argomento da trattare.</p> | <p align="center"><i>Strutturato sulla falsariga dell'art. 19 dello Statuto di Brescia Mobilità S.p.A.</i></p> |
| <p align="center">ARTICOLO 20</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e all'Organo di Controllo se nominato o, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima, con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione nonché la determinazione degli argomenti da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica).</p> <p>In difetto delle formalità di cui sopra il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica, e l'Organo di Controllo, se nominato, sia presente o informato della riunione; in tal caso gli intervenuti concorderanno unanimemente gli argomenti da trattare. In caso di assenza di taluno degli amministratori in carica ovvero dei membri l'Organo di Controllo sarà necessario ottenere la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del presente Statuto.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenti e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> | <p align="center">ARTICOLO 20</p> <p>In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e all'Organo di Controllo se nominato o, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima, con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione nonché la determinazione degli argomenti da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica).</p> <p>In difetto delle formalità di cui sopra il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica, e l'Organo di Controllo, se nominato, sia presente o informato della riunione; in tal caso gli intervenuti concorderanno unanimemente gli argomenti da trattare. In caso di assenza di taluno degli amministratori in carica ovvero dei membri l'Organo di Controllo sarà necessario ottenere la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del presente Statuto.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenti e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> | <p align="center">Strutturato sulla falsariga dell'art. 19 dello Statuto di Brescia Mobilità S.p.A.</p> |

| ARTICOLO 21 | ARTICOLO 21 | |
|--|---|--|
| <p>Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, elegge il Presidente della riunione.</p> | <p>In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo è presieduto dal Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, elegge il Presidente della riunione.</p> | |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 22</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro consiglieri e delibera con il voto favorevole di almeno tre consiglieri.</p> <p>In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o costitutivo ed in deroga a quanto previsto dall'art. 20 in tema di termini di convocazione, il Presidente convocherà con il medesimo ordine del giorno, una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà tenersi nelle successive 96 ore e che sarà validamente costituito e delibererà con i medesimi quorum della prima convocazione.</p> <p>Sarà invece richiesta l'unanimità dei Consiglieri, in prima ed in seconda convocazione, ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, in relazione alle deliberazioni inerenti alle materie di seguito elencate:</p> <p>I. varianti al Contratto e approvazione e variazioni del business plan della società;</p> <p>II. claims e transazioni con terzi, queste ultime solo se di valore superiore a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) euro;</p> <p>III. struttura organizzativa della Società;</p> <p>IV. proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;</p> <p>V. investimenti superiori a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).</p> <p>In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o costitutivo sulle materie sopra specificate, anche in tale seconda riunione, sempre in deroga a quanto previsto dall'art. 20 in tema di termini di convocazione, il Presidente convocherà con il medesimo ordine del giorno, una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà tenersi nei successivi 25 giorni.</p> <p>In tale terza convocazione, la riunione è validamente costituita con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti dei Consiglieri, sussistendo ragioni di urgenza, prevarrà il Voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal Segretario se designato, quest'ultimo scelto anche fra persone estranee al Consiglio e trascritti in un apposito libro.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 22</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</u></p> <p><u>La società è controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dalla società "BRESCIA MOBILITÀ S.p.A. - Società Metropolitana di Mobilità", in posizione di capogruppo ed è soggetta a "direzione e coordinamento unitari" ai sensi dell'art. 2497-bis del cod. civ. In relazione a questa posizione la società potrà intrattenere rapporti di scambio di beni e di servizi con qualsiasi società del gruppo a condizioni di "vantaggi compensativi". Nell'ambito e nei limiti e condizioni di queste attività, i componenti dell'organo amministrativo non saranno in posizione di "conflitto di interessi".</u></p> <p>Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal Segretario se designato, quest'ultimo scelto anche fra persone estranee al Consiglio e trascritti in un apposito libro.</p> | <p><i>Strutturato sulla falsariga dell'art. 19 dello Statuto di Brescia Mobilità S.p.A.</i></p> <p><i>Strutturato sulla falsariga dell'art. 17 dello Statuto di Brescia Trasporti S.p.A.</i></p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 23</p> <p>L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai Soci.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 23</p> <p>L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai Soci.</p> | |
| <p>È esclusa la carica di Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p> <p>Inoltre, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di nominare un Direttore Generale definendone i relativi poteri, nonché procuratori speciali per singoli atti o gruppi di atti; di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, acconsentire iscrizioni, surrogazioni, postergazioni, cancellazioni e annotamenti legali, nonché rilasciare avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.</p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> | <p>In caso di Consiglio di Amministrazione, è esclusa la carica di Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>In caso di Consiglio di Amministrazione, tale organo può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p> <p>Inoltre, l'Organo Amministrativo avrà facoltà di nominare un Direttore Generale definendone i relativi poteri, nonché procuratori speciali per singoli atti o gruppi di atti; di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, acconsentire iscrizioni, surrogazioni, postergazioni, cancellazioni e annotamenti legali, nonché rilasciare avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.</p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p><u>È compito dell'Organo Amministrativo, anche mediante gli Organi Delegati, istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché attivarsi senza indugio, ove sia necessario, per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Gli organi delegati riferiscono all'Organo Amministrativo e all'organo di controllo, con periodicità trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</u></p> | <p><i>Norma inserita, su indicazione del Notaio, in conformità alle recenti disposizioni in materia di adeguato assetto organizzativo nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 2475 del Codice Civile</i></p> |
| <p style="text-align: center;">RAPPRESENTANZA LEGALE E GENERALE</p> | <p style="text-align: center;">RAPPRESENTANZA LEGALE E GENERALE</p> | |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 24</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 24</p> | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>La rappresentanza legale e generale della Società, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero agli Amministratori ai quali venga conferita dal Consiglio di Amministrazione ovvero al Direttore Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto per entrambi dei poteri e dei limiti da quest'ultimo eventualmente fissati, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.</p> | <p><u>In caso di Consiglio di Amministrazione</u>, la rappresentanza legale e generale <u>con la firma sociale</u> della Società, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero agli Amministratori ai quali venga conferita dal Consiglio di Amministrazione ovvero al Direttore Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione <u>ovvero ai procuratori</u>, nel rispetto per <u>tutti</u> dei poteri e dei limiti da quest'ultimo eventualmente fissati, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi</p> | <p><i>Strutturato sulla falsariga dell'art. 18 dello Statuto di Brescia Mobilità S.p.A.</i></p> |
| | <p>di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. <u>In caso di Amministratore Unico, la rappresentanza legale e generale con la firma sociale della Società, anche in giudizio, spetta allo stesso o, per gli atti loro delegati, al Direttore Generale e ai procuratori, nel rispetto per entrambi dei poteri e dei limiti dall'Amministratore Unico eventualmente fissati, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.</u></p> | |
| <p><u>ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE</u></p> | <p><u>ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE</u></p> | |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 25</p> <p>L'Assemblea procede in ogni caso alla nomina dell'organo di controllo o di un revisore della società.</p> <p>In caso di nomina da parte dell'Assemblea di un Collegio Sindacale, questo è costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di legge e agli obblighi di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120, e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251.</p> <p>Nei casi previsti dalla legge e laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nei casi di legge e laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata da un organo di revisione iscritto nell'apposito registro.</p> <p>L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti l'Organo di Controllo, entro il limite dell'indennità spettante al Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Brescia per il compenso del Presidente del Collegio Sindacale, ed entro i limiti dell'indennità spettante al revisore dei conti del Comune di Brescia per il compenso del membro effettivo del Collegio Sindacale.</p> <p>È fatto divieto di corrispondere ai componenti l'Organo di Controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché è fatto divieto di corrispondere loro trattamenti di fine mandato.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 25</p> <p>L'Assemblea procede in ogni caso alla nomina dell'Organo di Controllo, <u>monocratico o collegiale</u>, o di un revisore della società.</p> <p>In caso di nomina da parte dell'Assemblea di un Collegio Sindacale, questo è costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di legge e agli obblighi di cui Legge 12.07.2011, n. 120, e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251.</p> <p>Nei casi previsti dalla legge e laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nei casi di legge e laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata da un organo di revisione iscritto nell'apposito registro.</p> <p>L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti l'Organo di Controllo, entro il limite dell'indennità spettante al Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Brescia per il compenso del Presidente del Collegio Sindacale, ed entro i limiti dell'indennità spettante al revisore dei conti del Comune di Brescia per il compenso del membro effettivo del Collegio Sindacale.</p> <p>È fatto divieto di corrispondere ai componenti l'Organo di Controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché è fatto divieto di corrispondere</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. | loro trattamenti di fine mandato. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. | |
| <u>BILANCI</u> | <u>BILANCI</u> | |
| ARTICOLO 26 | ARTICOLO 26 | |
| Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e della relativa | Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e della relativa | |
| relazione sulla gestione ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio è presentato ai soci nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. In tale ultimo caso l'Organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. | relazione sulla gestione ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio è presentato ai soci nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. In tale ultimo caso l'Organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. | |
| <u>ESCLUSIONE E RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE</u> | | |

ARTICOLO 27

Il socio può essere escluso dalla Società, con conseguente scioglimento del relativo rapporto societario, al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa: 1. la cessazione o il sostanziale mutamento dell'attività sociale del socio;

~~2. la dichiarazione di fallimento ovvero l'ammissione ad ogni altra procedura concorsuale, ivi compresa la c.d. amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria e/o comunque l'istanza di ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali suddette;~~

~~3. la presentazione di istanza di ammissione al concordato stragiudiziale;~~

~~4. la perdita dei requisiti imprenditoriali e/o dei requisiti stabiliti dalla legge o dal Contratto, o dal Contratto di Gestione;~~

~~5. l'applicazione di una sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, a seguito di sentenza passata in giudicato, avente riferimento alla Gestione;~~

~~6. il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge e, tra queste, quelle previste dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica;~~

~~7. il mancato regolare tempestivo adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.~~

Nei casi di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7, l'esclusione del socio inadempiente è pronunciata dall'Assemblea, escludendosi dal computo del quorum costitutivo e deliberativo la quota del socio inadempiente.

I casi di cui ai numeri 2, 3 e 4 ovvero nel caso di espressa richiesta di esclusione formulata dal Committente a termini di legge o di contratto, comportano la sua immediata ed automatica esclusione dalla Società, senza necessità di specifico atto o deliberazione, a decorrere dal giorno precedente a quello della sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale ovvero della richiesta del Committente, con accrescimento delle quote in favore degli altri soci.

In caso di perdita dei requisiti imprenditoriali necessari alla partecipazione alla Società, ovvero di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'Assemblea, in alternativa all'esclusione, potrà deliberare la riduzione della quota di partecipazione del socio sino ad un minimo dello 0,01% (zero virgola zero uno per cento).

La riduzione della quota sarà deliberata dall'Assemblea non computandosi nel quorum costitutivo e deliberativo la partecipazione del socio oggetto della delibera.

| | | |
|--|---|--|
| <p align="center"><u>EFFETTI DELL'ESCLUSIONE</u></p> | | |
| <p align="center">ARTICOLO 28</p> <p>Decorsi trenta giorni dalla data di automatica esclusione ovvero dalla data della deliberazione assembleare di cui al precedente articolo 27, gli altri Soci acquisiranno proporzionalmente la quota del Socio escluso o ridotto, fatto salvo il caso in cui, ai sensi di legge o di contratto, il Socio escluso sia stato sostituito da altro soggetto. Il Socio escluso o ridotto avrà diritto al rimborso, in tutto o in parte (in proporzione alla riduzione), della quota di capitale da lui sottoscritta e versata da parte dei Soci subentranti nella quota. Ai fini della determinazione dell'importo del suddetto rimborso verrà redatta, in conformità ai principi contabili adottati, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria complessiva alla data di esclusione, tenendo conto dei costi sostenuti, dei danni causati e comprovati, degli interessi e/o penali per ritardato pagamento e delle eventuali perdite a finire stimate. Ove la Società vantasse, a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti del Socio questi diventeranno immediatamente esigibili al momento dell'esclusione o della riduzione e dovranno essere corrisposti entro 45 giorni; l'importo da rimborsarsi della quota di capitale sociale nonché eventuali crediti vantati dal socio escluso potranno essere trattenuti a compensazione, totale o parziale, con i predetti crediti vantati dalla Società. Il Socio escluso o ridotto perderà, altresì, il diritto di eseguire le attività che costituiscono l'oggetto sociale e a riceverne i relativi compensi e non avrà nulla da pretendere per mancata esecuzione delle opere a lui eventualmente affidate, ma resta responsabile per quanto già eseguito. Le garanzie ed i contributi, concessi o versati dal Socio escluso o ridotto ed in essere alla data di esclusione o di riduzione e le obbligazioni assunte nei confronti della Società fino a tale data, permangono sino alla data della loro originaria scadenza.</p> | | |
| <p align="center"><u>SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ</u></p> | <p align="center"><u>SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ</u></p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 29</p> <p>La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause indicate nell'articolo 2484 del Codice Civile. In tal caso, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.</p> | <p align="center">ARTICOLO 27</p> <p>La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause indicate nell'articolo 2484 del Codice Civile. In tal caso, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.</p> | |
| <p align="center"><u>RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</u></p> | <p align="center"><u>RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</u></p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 30</p> <p>I soci si obbligano ad ispirare i rapporti tra loro e nei confronti della Società ai principi di buona fede e correttezza. I crediti della Società, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni di pagamento ovvero di mancato versamento da parte di un socio di importi dovuti alla medesima entro il termine perentorio fissato dall'Organo Amministrativo, saranno considerati immediatamente esigibili e la Società potrà agire per il recupero degli stessi secondo le norme di legge.</p> | <p align="center">ARTICOLO 28</p> <p>I soci si obbligano ad ispirare i rapporti tra loro e nei confronti della Società ai principi di buona fede e correttezza. I crediti della Società, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni di pagamento ovvero di mancato versamento da parte di un socio di importi dovuti alla medesima entro il termine perentorio fissato dall'Organo Amministrativo, saranno considerati immediatamente esigibili e la Società potrà agire per il recupero degli stessi secondo le norme di legge.</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Per il recupero di tali crediti la Società potrà, e per essa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza bisogno di ulteriori delibere consiliari, adire immediatamente l'Autorità giudiziaria ordinaria, anche tramite procedimenti di ingiunzione, al fine di ottenere la condanna del socio inadempiente e l'eventuale esecuzione giudiziaria nei suoi confronti. In questo caso, anche la decisione sull'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo del socio inadempiente sarà di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.</p> | <p>Per il recupero di tali crediti la Società potrà, e per essa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza bisogno di ulteriori delibere consiliari, adire immediatamente l'Autorità giudiziaria ordinaria, anche tramite procedimenti di ingiunzione, al fine di ottenere la condanna del socio inadempiente e l'eventuale esecuzione giudiziaria nei suoi confronti. In questo caso, anche la decisione sull'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo del socio inadempiente sarà di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.</p> | |
| <p style="text-align: center;"><u>RINVIO</u></p> | <p style="text-align: center;"><u>RINVIO</u></p> | |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 34</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente statuto che siano in conflitto con disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 29</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente statuto che siano in conflitto con disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.</p> | |

BOZZA